



**SIULP** flash  
**COLLEGAMENTO**  
[www.siulp.it](http://www.siulp.it) - [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)

### **DDL stabilità scongiurato l'attacco all'ANQ**

La nostra battaglia riafferma il principio della contrattazione per gli orari in deroga

Comunicato congiunto

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nella seduta di giovedì 20 novembre, ha abrogato il comma 14 dell'art. 21 del DDL Stabilità, nel quale si enunciava che

"... l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego..."

Avrebbe significato reintrodurre orari anomali, patrimonio del passato, riportando ad esempio i turni "5-fine", "22-fine", senza contrattazione e con il minimo preavviso per i poliziotti. Avrebbe significato disporre a piacimento della vita lavorativa di ognuno di noi.

Le OO.SS. hanno immediatamente contrastato questa previsione, incredibilmente inclusa in una legge finanziaria, sicuramente per mano di chi vuol peggiorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne e degli uomini in divisa.

Già la I Commissione -Affari Costituzionali- si era espressa a favore delle nostre richieste ritenendo una materia di II livello di contrattazione assolutamente non pertinente in una legge di Stabilità. Adesso la V Commissione ha definitivamente abrogato quel comma. Non resta che attendere che il DDL diventi legge attraverso il passaggio alle Camere.

In un momento in cui il lavoro pubblico è sotto attacco, le OO.SS. hanno svolto un'azione continua e puntuale con i gruppi parlamentari e con le commissioni. Questa azione ha premiato le nostre richieste e la difesa di diritti che qualcuno all'interno del Dipartimento della P.S. ha inteso minacciare, riportandoci indietro di 40 anni.

#### **FLASH nr. 47- 2014**

- DDL stabilità scongiurato l'attacco all'ANQ
- Riorganizzazione Specialità e Istruzioni operative
- Presupposti per il riconoscimento della tutela legale
- Il poliziotto candidato e non eletto ha diritto ad essere trasferito alla sede più vicina e non allontanato ulteriormente
- Possibilità di partecipazione ad una società in accomandita semplice o a responsabilità limitata
- È reato detenere, al di fuori del servizio, materiali o dispositivi non espressamente in dotazione individuale



## **Riorganizzazione Specialità e Istruzioni operative**

### **Si esprima il Ministro dell'Interno**

SI riporta il testo del comunicato congiunto sull'esito della riunione:

Il 19 u.s., presso il Dipartimento della P.S., si è tenuta la 2° riunione tra le scriventi OO.SS. e una delegazione dell'Amministrazione guidata dal Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie, Prefetto Alessandro MARANGONI e composta dai Direttori centrali dr. Truzzi e dr. Pinto, nonché dal dott. Ricciardi per le relazioni sindacali, relativamente alle attività che il Dipartimento di PS ha elaborato in tema di chiusura di alcuni uffici e revisione organizzativa delle articolazioni periferiche di tutte le Specialità e Specializzazioni.

Il Prefetto Marangoni, in apertura, ha ribadito le linee direttrici ed i criteri generali su cui è stato sviluppato lo studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, in tema di razionalizzazione delle risorse e dei presidi delle specialità, in considerazione dell'attuale dotazione di personale e delle mutate esigenze organizzative e legislative che si devono soddisfare.

Il dott. Pinto è quindi entrato nel merito della questione, spiegando i criteri e le ragioni tecniche del progetto che riguarda la Polizia di Frontiera, il cui schema, sia in merito alla riduzione dei compartimenti che alle chiusure e accorpamenti dei diversi uffici, si allega in copia al presente comunicato.

Le scriventi OO.SS., in modo unanime e fermo, preso atto del nuovo modello organizzativo proposto dall'Amministrazione anche per la Polizia di Frontiera, hanno ribadito la propria ferma contrarietà all'intero progetto perché sbagliato nei presupposti. Hanno inoltre rimarcato quanto già decisamente affermato in tutte le precedenti riunioni, rispetto al medesimo tema della chiusura dei presidi, rivendicando, al contempo, ancora una volta la legittimità a trattare questa delicata materia da parte del tavolo del Coordinamento delle Forze di Polizia, quanto meno per ciò che attiene alle due Forze di Polizia a competenza generale. Questo provvedimento, infatti, al pari degli altri già proposti, oltre alla soppressione fisica di diverse strutture vede, loro malgrado, coinvolti tantissimi dipendenti con i loro percorsi professionali, con i loro coinvolgimenti familiari, con i loro investimenti personali che non possono, ora, per decreto, essere trattati come meri numeri da rimpastare.

A tal riguardo, nei giorni scorsi, abbiamo chiesto un incontro al Ministro dell'Interno nella sua qualità di Autorità nazionale di P.S., il quale non potrà esimersi dall'esprimersi su una problematica così delicata e complessa per le funzioni ad egli attribuite dalla legge.

La riunione è poi continuata nel pomeriggio sul tema "*bozza di provvedimento concernente i protocolli operativi*" che inizialmente doveva essere uno strumento di garanzia soprattutto dell'Operatore della Polizia di Stato.

Nel corso dei lavori queste OO.SS. hanno ribadito che, dopo un più attento esame di approfondimento, delle soluzioni proposte nelle schede a corredo di citato provvedimento, è emersa una totale carenza di soluzioni per le inderogabili esigenze di tutela giuridica e legale dei Poliziotti chiamati a svolgere servizi operativi che, nel corso del tempo, hanno evidenziato frequenti fattori di criticità che hanno esposto gli

operatori a tutta una serie di gravissimi problemi. Il citato provvedimento si è rilevato invero come un insieme di affermazioni apodittiche, che ribadiscono esclusivamente cosa è già previsto dalle normative già in vigore, senza alcuna indicazione su come affrontare e risolvere le tante criticità che i Poliziotti sono costretti ad affrontare per effetto della imponderabilità del servizio che svolgono e, per certi aspetti, peggiorando ed esponendo addirittura a maggiori rischi, per impossibilità nell'esecuzione, l'operatore stesso.

Questa è l'amara constatazione che emerge da una lettura più attenta della bozza delle "istruzioni operative" che sono proposte dal Dipartimento di PS.

Altro aspetto di assoluto rilievo che sottende alla nostra ferma contrarietà, motivata non da una chiusura aprioristica e corporativa alle regole di rinnovata trasparenza, sta nell'evidente fatto che la bozza di lavoro è stata costruita guardando esclusivamente all'attuale base normativa, ma è totalmente monca nella parte che avrebbe dovuto essere innovativa e che avrebbe dovuto garantire la professionalità e il lavoro che i poliziotti svolgono. Segnatamente non c'è traccia di proposte per ciò che attiene ad una reale e fruibile tutela legale, così come per i rischi connessi alle richieste di risarcimento del danno in sede civile per fatti occorsi in servizio, e ad una diversa e più pregnante forza delle norme che disciplinano l'uso degli strumenti in dotazione che, necessariamente, bisogna usare per respingere o contrastare la violenza.

E' evidente - è stato da noi puntualizzato - che questo tipo di impostazione rischia di acuire e caricare solo sulle spalle dei poliziotti una serie di responsabilità legate a circostanze e condotte connesse esclusivamente all'espletamento del servizio e non a responsabilità frutto di scelte personali.

Roma 19 novembre 2014



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web [www.cardelicchioassicurazioni.com](http://www.cardelicchioassicurazioni.com) dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

## **Presupposti per il riconoscimento della tutela legale**

Con la sentenza nr. 04849/2014 del 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato (terza sezione) ha fissato alcuni punti di decisa rilevanza ai fini del riconoscimento della tutela legale.

Il principio generale affermato dai Giudici di Palazzo Spada è che per riconoscere il diritto all'applicazione della disciplina concernente la tutela legale al dipendente della Polizia di Stato, occorre verificare la specifica sussistenza di "una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali", che va interpretata non nel senso della mera "occasionalità" del fatto compiuto in attività di servizio, ma nella riconducibilità del comportamento tenuto dal dipendente alla difesa dell'interesse pubblico e/o alla tutela dell'amministrazione di appartenenza.

Il riconoscimento del diritto, in altri termini, postula l'insussistenza del conflitto d'interessi fra l'amministrazione e l'impiegato e la diretta connessione dei fatti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio (Cass, Sez. Lav., 30.11.2011; C.d.S., V Sez., 7.10.2009, n. 6113).

Tale requisito, secondo il Consiglio di Stato, esige un vero e proprio nesso di causalità tra gli obblighi di servizio ed il fatto o atto che ha dato origine al processo, nel senso che l'atto o il fatto posto in essere dalla persona fisica sia riferibile all'amministrazione, non essendo sufficiente la mera "occasione" di servizio, per cui restano fuori dall'ambito applicativo della tutela legale:

- a) le condotte poste in essere dall'impiegato "in occasione" del servizio ma per motivi personali non riferibili all'ente di appartenenza;
- b) gli eventi determinanti che non costituiscono essi stessi una parte o una modalità della prestazione lavorativa;
- c) le condotte in cui viene in rilievo il solo possesso della qualifica di pubblico ufficiale o la mera contestualità cronologica tra lo svolgimento del servizio ed il comportamento addebitato. (C.d.S, V Sez., 6113/2009 cit. )

Una interpretazione diversa e meno restrittiva, secondo l'alto consesso, stravolgerebbe la ratio della norma, includendovi, per assurdo, anche ipotesi in cui si interrompa il nesso causale tra l'attività del dipendente e l'Amministrazione, che è connotato del rapporto di servizio e della imputabilità del comportamento del dipendente all'amministrazione.

Non vi è dubbio che la provvidenza venga riconosciuta a titolo di risarcimento del danno che, altrimenti, il dipendente subirebbe per essersi dovuto difendere in un giudizio che lo coinvolge nella sua veste di dipendente, per avere, in definitiva, agito in funzione del rapporto di servizio che crea "immedesimazione" con l'amministrazione, vincolandolo ad agire in nome e per conto, oltre che nell'interesse della stessa Amministrazione e per la cura del bene pubblico alla stessa affidato dall'ordinamento.

Non sarebbe, inoltre, condivisibile la tesi secondo la quale la legge ricollega il rimborso delle spese di giudizio al solo dato dell'avvenuta assoluzione, senza che vi sia alcun margine per la valutazione di altri aspetti (aventi rilevanza deontologica o disciplinare) emergenti dal processo penale.

Importante appare anche la considerazione di alcuni elementi relativi alla questione di fatto.

Invero, il rimborso delle spese legali, nel caso di specie, era correlato ad una

sentenza di assoluzione dal reato di cui all'articolo 416 del codice penale (per essersi impossessato di 40 munizioni per pistola mitragliatrice, sottraendole alla dotazione dell'armeria della Sezione Polizia stradale di Nuoro), "per non aver commesso il fatto".

Al riguardo, il collegio ha sostenuto nella motivazione della Sentenza che le risultanze dello stesso processo penale, depongono nel senso della non convergenza di interessi tra l'amministrazione e il dipendente, rispetto alla cui condotta permane, anche a fronte dell'assoluzione penale, il dubbio circa l'assolvimento scrupoloso di un obbligo di servizio; e ciò pur prescindendo dalla circostanza, dedotta solo in appello, che lo stesso dipendente è stato destinatario di provvedimento disciplinare.

A conferma delle considerazioni svolte circa la ratio della normativa in tema di rimborso delle spese di giudizio ai dipendenti, il Consiglio di Stato evidenzia il contenuto dell'art. 18 d. l. n. 67 del 25.3.1997 (conv. in l. n. 135 del 23.5.1997) e l'applicazione che ne ha fatto la giurisprudenza più recente ( Sezione II 21.6.2013, n. 2908; contra A.P. 9.1.2013, n. 20) che afferma che il rimborso richiede inderogabilmente che sia esclusa la responsabilità del dipendente; ipotesi che non si rinverrebbe se l'assoluzione fosse stata pronunciata in quanto «manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile», ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; ipotesi nella quale ricade il caso di specie.

A beneficio, tuttavia, di tutti coloro che sono costretti a sopportare le spese in relazione a procedimenti per i quali non venga attivato lo strumento della tutela legale, occorre dire che sarà sempre possibile esperire l'azione civile di risarcimento del danno ove si possa concretamente dimostrare che il procedimento penale sia stato cagionato da una specifica altrui attività. I fatti illeciti costituiscono fonte delle obbligazioni atteso che il pregiudizio che un soggetto riceve dal comportamento di un altro si considera un danno, e come tale, risarcibile. Nel nostro ordinamento, la norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana è contenuta nell'art. 2043 del codice civile, secondo il quale "chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo". Sarà necessario in questi casi una preventiva consulenza legale.

---

### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi

destinati a decisori finali.

## **Il poliziotto candidato e non eletto ha diritto ad essere trasferito alla sede più vicina e non allontanato ulteriormente**

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la Sentenza nr. 04861/2014 del 29 settembre 2014 in accoglimento del ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato che essendo in servizio presso la Questura di Chieti e candidatosi, senza essere eletto, alla carica di consigliere alle elezioni comunali di quella città, veniva trasferito al Commissariato di Lanciano pur avendo chiesto di essere assegnato alla più vicina sede di Pescara.

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto...almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino.

Inoltre, è altrettanto chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro.

Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall'art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo temperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.

Tra l'altro, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l'esercizio dell'attività connessa al mandato amministrativo o politico, l'applicazione dell'agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell'esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagiata in quanto distante dalla dimora della sua famiglia.

D'altra parte, l'impugnato trasferimento al Commissariato di Lanciano, cioè nell'ambito della stessa provincia di Chieti, non rispondeva neanche alle direttive di servizio impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare 6 aprile 1995, che, fornendo istruzioni sui casi più incerti, impartisce le seguenti istruzioni : "nel caso di un dipendente in servizio presso la Questura, candidatosi in una circoscrizione (collegio) elettorale compreso nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei Commissariati distaccati ubicati nella Provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale".

Quindi, ove il Dipartimento di PS avesse trasferito il ricorrente, anziché al Commissariato di Lanciano, in uno degli uffici di Pescara, avrebbe osservato sia la direttiva che richiede il trasferimento del candidato "fuori provincia", impartita dalla

circolare ministeriale del 1995, sia il limite della “sede più vicina”, dettato dall’art 53 DPR 335/1982 .

Quanto all’ipotesi del trasferimento “fuori provincia”, la diversa lettura della circolare data dall’Avvocatura dello Stato nell’appello all’esame ( il Ministero non si riferirebbe alla provincia più vicina a quella della circoscrizione elettorale) appare, da un lato, immotivata sotto il profilo interpretativo teleologico, e, dall’altro, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità in ragione del sotteso intento disincentivante all’esercizio del diritto di elettorato passivo da parte del personale di PS.

---

### **Possibilità di partecipazione ad una società in accomandita semplice o a responsabilità limitata**

In base all'articolo 53, comma 1, del Dlgs 165/2001 (modificato in senso più restrittivo dall'articolo 8 della legge 190/2012), anche in regime di contrattualizzazione (privatizzazione) del rapporto di impiego pubblico, vale il principio di esclusività dell'impiego del pubblico dipendente, (dedotto dall'articolo 54 della Costituzione), sancito dagli articoli 60 e seguenti del D.p.r. 3/1957. In particolare, gli articoli 60 e 62 stabiliscono i casi di incompatibilità riferite, tra l'altro, alla partecipazione a società costituite ai 'fini di lucro (industriali, imprenditoriali, agricole, artigiane e professionali).

La normativa citata, fa eccezione per la partecipazione alle società cooperative, che, per l'assenza di tale finalità, sono escluse dal divieto, ex articolo 61.

E' pertanto esclusa la partecipazione alle società di persone aventi fini di lucro quale ad esempio una s.n.c. (società in nome collettivo).

Per quel che concerne la Sas (società in accomandita semplice), la partecipazione è consentita solo in qualità di socio accomandante. Ciò in considerazione della natura della società, che, essendo, una società di persone che può svolgere attività commerciale, è caratterizzata dalla responsabilità illimitata dei soci accomandatari (tra i quali si sceglie l'amministratore e/o il rappresentante legale, che rispondono in via sussidiaria anche con il proprio patrimonio) –e dal rischio di fallimento; elementi che contrastano con i principi del rapporto di pubblico impiego.

La possibilità della trasformazione della Sas in una società in accomandita per azioni (Sapa), o in Srl, se cambia la responsabilità, patrimoniale verso terzi da parte del socio amministratore-azionista in ragione della separazione tra capitale societario e patrimonio personale, non muta la posizione riguardo all'incompatibilità, che rimane intatta, in quanto rappresentante legale/amministratore di una società avente fini di lucro. Solo rinunciando alle cariche citate nei casi descritti, ovvero assumendo il ruolo di semplice accomandante (che non può essere nominato amministratore né rappresentante legale) nella Sas, si può evitare la causa di incompatibilità. Incompatibilità che altrimenti, dopo la procedura di diffida andrebbe rimossa, per non determinare, la decadenza dall'impiego.

E' invece possibile la partecipazione azionaria “azionaria” in società di capitali (Spa, Srl), ciò è stato chiarito anche dalla circolare 18 luglio 1997, n. 64997, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica).

## **È reato detenere, al di fuori del servizio, materiali o dispositivi non espressamente in dotazione individuale**

Fuori dai casi di servizio, l'appartenente alle forze di polizia che detenga sulla propria auto un dispositivo lampeggiante in uso alle forze dell'ordine, è responsabile del reato di possesso di segni distintivi contraffatti, per aver disposto di oggetti idonei a trarre in inganno la società sulla qualità del detentore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 32964 depositata il 24 luglio 2014, in un caso avente per protagonista un membro della Guardia di Finanza condannato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 497-ter c.p. per aver illecitamente detenuto sul tettuccio della propria autovettura un dispositivo lampeggiante di colore blu, del genere di quelli in uso alle forze di polizia, mentre si trovava in vacanza.

L'interessato ricorreva per Cassazione, sostenendo che il dispositivo era legittimamente detenuto poiché appartenente alla Guardia di Finanza e abilitato all'uso dello stesso senza limitazioni di sorta, siccome permanentemente in servizio, data la sua qualità di pubblico ufficiale, evidenziando, altresì, che il dispositivo era stato da lui acquistato attraverso un canale web autorizzato e che, in ogni caso, era spento.

Secondo la Suprema Corte, l'art. 497-ter, comma 1, n. 1, c.p. punisce chiunque *"illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione"*, per cui nella struttura della fattispecie sono presenti due requisiti: sia la detenzione di oggetti che identificano "nel sociale" il portatore o detentore come soggetto appartenente a forze di polizia o esplicante una funzione di polizia (divisa, distintivo, ecc.), che l'illiceità della detenzione, che ricorre ogni qualvolta la stessa non sia sorretta da un valido titolo di legittimazione.

Entrambi i requisiti sono ravvisabili, per gli Ermellini, nel caso di specie, ovvero sia l'oggetto idoneo "a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi lo deteneva e sul potere connesso all'uso dello stesso" che la detenzione illecita, poiché la nozione di "servizio permanente effettivo", come sostenuto dall'imputato, è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. Considerato, pertanto, che l'uomo si trovava in vacanza, fuori della sua sede di servizio, e non era impegnato in un servizio di polizia, per la Corte non era legittimato né all'uso né alla detenzione del dispositivo, peraltro privatamente ottenuto attraverso canali internet. Né può rilevare ai fini dell'esclusione del reato de quo, il fatto che il dispositivo lampeggiante fosse spento, poiché ad essere preso in considerazione non è l'uso del dispositivo ma la sua detenzione.

Ritenuto integrato, inoltre, l'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, per cui è sufficiente la cosciente volontà della detenzione.



## PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche  
per grandi interventi chirurgici e  
gravi malattie

**Massimale per persona  
€ 1.500.000,00**

**Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese**

**4 forme di copertura ad un premio  
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

**1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici**



**2 - Ricovero per grave malattia (con  
intervento chirurgico, senza intervento  
chirurgico, con intervento chirurgico  
ambulatoriale)**

**3 - Ricovero per malattia oncologica**

**4 - Ospedalizzazione domiciliare**

**U**na parte  
della tua  
**S**erenità  
**N**asce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**  
Assicurazioni

**CARIGE ASSICURAZIONI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo  
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni  
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**

[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società **SIULP**  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

